



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

1° SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO RISORSE UMANE

Prot. Gen. nr. 11151 - del 11/10/2021.

CIRCOLARE NR. 10 dell'11-10-2021

OBBLIGO GREEN PASS - MODALITÀ OPERATIVE ORGANIZZAZIONE VERIFICA SANZIONI

Oggetto: **obbligo possesso ed esibizione della certificazione green pass per l'accesso negli uffici comunali da parte dei dipendenti, dei soggetti del RMI, dei PUC e di quanti abbiano rapporto di lavoro od effettuano a qualsiasi titolo prestazioni lavorative in favore del Comune. Modalità operative organizzazione verifiche.**

AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEI SETTORI

E p.c.

AL SIGNOR SINDACO
AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

In applicazione dell'art.1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, che ha inserito l'art.9 quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, **a decorrere dal 15 Ottobre 2021** ai dipendenti, ai soggetti ex RMI, ai percettori del reddito di cittadinanza PUC di questo Comune e a quanti ivi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato **è fatto obbligo**, ai fini del loro accesso negli uffici e luoghi comunali di rispettiva sede di lavoro, **di possedere e di esibire al proprio Responsabile di posizione organizzativa (in quanto datore di lavoro) la certificazione verde covid-19.**

Ai sensi del comma 6 della citata norma, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, **i dipendenti ed i soggetti di cui sopra privi della predetta certificazione al momento dell'accesso sono considerati assenti ingiustificati** sino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre.

Per tali giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Si evidenzia che l'accesso del personale ai luoghi di lavoro in assenza della certificazione verde covid-19 è punito con la sanzione amministrativa da € 600 a €1.500 come previsto dal comma 1 dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA VERIFICA

del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo l'art.9 quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52

Ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 i datori di lavoro (in questo Comune le **Posizioni organizzative preposte ai Settori**) definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei suddetti soggetti in dotazione al proprio Settore e di quanti vi debbano accedere a qualsiasi titolo, per svolgere la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.

Si ricorda che la Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 9 quinquies, le disposizioni dell'obbligo di presentazione ed esibizione del green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Pertanto, posto che ciascun Responsabile di Posizione organizzativa in indirizzo, ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 quinquies, può individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento del possesso della certificazione verde *green pass* COVID-19 e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 e 2, questo Ufficio Risorse Umane, ai fini di una uniformità di procedimento finalizzato all'efficienza ed efficacia delle citate verifiche, **dirama le seguenti modalità operative.**

1.VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

MODALITÀ OPERATIVE

1.1.CHI È TENUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA

I titolari di Posizioni organizzative, in quanto datori di lavoro, sono tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo del possesso del green pass, ai fini del loro accesso negli uffici e luoghi comunali di rispettiva sede di lavoro, da parte dei dipendenti, dei soggetti ex RMI, dei percettori del reddito di cittadinanza PUC di questo Comune e di quanti ivi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.

1.2.SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE INCARICATI AD EFFETTUARE LA VERIFICA

Ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 **i datori di lavoro** (in questo Comune le **Posizioni organizzative preposte ai Settori**) individuano, entro il 15 ottobre, con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo.

1.3.MODALITÀ DI VERIFICA

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 **la verifica della certificazione verde COVID-19** emessa dalla Piattaforma nazionale-DGC, nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, **viene effettuata mediante la lettura del codice a barre tramite app denominata VERIFICA C-19** in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità.

I Responsabili di Posizione organizzativa in indirizzo, pertanto, entro il 15 ottobre, doteranno i soggetti, da loro incaricati per la verifica, di cellulare di servizio su cui sarà stata installata la suddetta APP che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

1.4.QUANDO EFFETTUARE LA VERIFICA

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 **la verifica va effettuata, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, o preventivamente prima del 15 ottobre** o presso la stessa postazione di lavoro del dipendente. La verifica può essere effettuata su green pass cartaceo o digitale su cellulare. Dopo la prima verifica per l'accesso dal 15 ottobre 2021, i Responsabili di Posizione Organizzativa chiederanno, anche a campione, l'esibizione del green pass da parte del personale in loro dotazione, tenuto conto che il green pass connota le varie tipologie di rilevazione della negatività al contagio (tampone nelle precedenti 48 ore, guarigione da COVID-19 nei sei mesi precedenti, prima dose del vaccino e completamento del ciclo vaccinale).

1.5.ASSENZA INGIUSTIFICATA IN MANCANZA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, **il personale**, nel caso in cui comunichi di **non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso** al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è **considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.**

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

1.6.NON RETRIBUZIONE PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

Ai fini della non retribuzione dei giorni di assenza ingiustificata, **i Responsabili di Posizione Organizzativa in indirizzo, in prima applicazione entro il 13 ottobre e, successivamente, quando ne vengano a conoscenza in seguito a debita verifica, comunicheranno all'Ufficio Risorse Umane i nominativi dei soggetti assenti ingiustificati, sicchè tale Ufficio possa procedere a non attribuire a questi la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.**

1.7.SANZIONI PER IL PERSONALE PRIVO DI GREEN PASS SUL POSTO DI LAVORO

Ai sensi del comma 7 ed 8 dell'articolo 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, **l'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n.19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500. La timbratura in assenza della certificazione verde green pass o della sua esibizione, oltre a connotare l'assenza ingiustificata e la conseguente sospensione dal lavoro, equivarrà ad ingresso negli Uffici comunali in violazione della suddetta norma producendo l'effetto sanzionatorio a carico del dipendente titolare del tesserino di timbratura. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo il vigente regolamento comunale.**

1.8.CHI IRROGA LE SANZIONI

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, le citate sanzioni sono inflitte dal Prefetto. A tale scopo **i Responsabili di Posizione organizzativa comunicheranno all'Ufficio Risorse Umane gli atti relativi alla violazione. Tale Ufficio avrà cura di inoltrarli al Prefetto.**

PUBBLICITÀ LEGALE DELLA PRESENTE CIRCOLARE

La presente Circolare viene notificata a tutti i dipendenti mediante sua pubblicazione sull'Albo on line del sito istituzionale del Comune di Catenanuova.

L'art.32 della Legge 69/2009 dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».

Con il dispositivo della pubblicità legale «un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell'atto medesimo. La pubblicazione avviene attraverso l'esposizione dell'atto in un luogo fisico accessibile a tutti per un determinato periodo di tempo, il "tempo di affissione"» (Linee Guida per i siti web delle P.A. 2011, pag. 79).

Tutti i dipendenti, i soggetti ex RMI, i percettori del reddito di cittadinanza PUC di questo Comune sono destinatari della presente Circolare per eseguirne le disposizioni ivi contenute, attenendosi agli obblighi del dipendente prescritti dall'art.57, lettera m) del Contratto Collettivo Nazionale Enti locali del 21 maggio 2018.

Diritto di rimostranza

Il dipendente può esercitare il diritto di rimostranza nei confronti della presente Circolare, ai sensi dell'art.57 lettera h) del vigente citato Contratto di Lavoro.

Il Responsabile del Settore
Dott. Mariano Saccullo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c. 2 del d.lgs. n. 39/93*

